

ORDINANZA

sul ricorso 23912-2020 proposto da:

CREDITO FONDIARIO S.P.A., in persona della procuratrice AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. in forza di atto del 20/12/2019, rappresentata e difesa dagli Avvocati FABRIZIO BORCHI e CAMILLO UNGARI TRASATTI per procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO C.T.A. S.R.L.;

- *intimato* -

avverso il DECRETO N. 6602/2020 del TRIBUNALE DI CATANIA, depositato l'11/7/2020;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 13/7/2026;

FATTI DI CAUSA

1.1. La Credito Fondiario s.p.a., quale cessionaria dei crediti di Banca CARIGE s.p.a., con ricorso notificato l'8/9/2020, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione del decreto con il quale

il tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione di quest'ultima allo stato passivo del Fallimento C.T.A. s.r.l.

1.2. Il Fallimento è rimasto intimato.

1.3. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 99, comma 11°, l.fall., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato deducendone la nullità in quanto pronunciato dal tribunale, in violazione dell'art. 99, comma 11°, cit., prima della scadenza del termine fino al 21/7/2020 che all'udienza del 7/7/2020 era stato assegnato alle parti per il deposito di memorie.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. L'art. 99, comma 11°, l.fall., infatti, stabilisce che *"il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione ... con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie"*.

2.4. Nel caso in esame, il decreto impugnato è stato depositato in data 11/7/2020: e, dunque, prima della scadenza del termine fino al 21/7/2020 che - come risulta dalla incontestata riproduzione in ricorso (p. 10) del relativo verbale e dal verbale medesimo così come contenuto nel fascicolo del giudizio di merito (cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato) - il giudice designato, all'udienza del 7/7/2020, aveva assegnato alle parti per il deposito di *"memorie conclusive"*.

2.5. Ora, com'è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che: - la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello (o, come nel caso in esame, del decreto con il quale il tribunale abbia pronunciato sull'opposizione allo stato passivo) deducendone la nullità *"per non aver avuto la possibilità*

di esporre le proprie difese conclusive” (ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria) non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; - la violazione determinata dall’aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ovvero (come nel caso in esame) *“senza attendere la loro scadenza”*, comporta di per sé la nullità della pronuncia impugnata per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa; - la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è, infatti, riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass. SU n. 36596 del 2021; conf., Cass. n. 1217 del 2026, che ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva definito il giudizio senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell’udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).

2.6. Nel procedimento di impugnazione dello stato passivo disciplinato dall’art. 99 l.fall., pertanto, ove (come nel caso in esame) il tribunale si sia riservato di decidere concedendo alle parti termini per scritti difensivi e poi si sia pronunciato prima della scadenza di quei termini, il decreto, come correttamente dedotto dalla ricorrente, ha violato il principio del contraddittorio ed è, di conseguenza, nullo, a ciò non ostando il rilievo che il tribunale non è obbligato dalla legge a concedere i termini, avendone soltanto la facoltà (Cass. n. 4387 del 2026).

2.7. I residui motivi sono assorbiti.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto

impugnato, per l'effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, per l'effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 luglio 2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi